

R.G. n. 2017/2022

Udienza del 25.01.2024

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona;

preso atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, L. n. 77 del 17.07.2020, di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

P.Q.M.

si ritira in camera di consiglio e decide all'esito come dal seguente provvedimento.

TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n. 2017/2022 R.G.A.C.

TRA

ELLEDUEGI SRL, con sede a Soverato (CZ), Piazza Maria Ausiliatrice s.n.c., C.F. e numero d'iscrizione presso la C.C.I.A.A di Catanzaro, P. IVA: 03329180792, in persona del suo legale rappresentante p.t. amministratore unico Clericò Giuseppina (CF: CLR GPP 73S55 I872H), difesa dall'avv. Vincenzo Arcidiacono;



ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 80078750587
– P.IVA: 02121151001) in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.
Silvia Parisi;

resistente

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con sede legale a Roma, Via
Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P. IVA: 13756881002), in persona del legale
rappresentante p.t., difesa dall'avv. Teresa Pirillo;

resistente

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, a seguito di atto di intimazione di pagamento n.
03020229004403914000, notificatole a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 18.10.2022, ha proposto opposizione avverso tale atto, nonché ai
sottostanti avvisi di addebito/cartelle esattoriali, di seguito elencati:

- 1) cartella di pagamento 03020200000315489001, presuntivamente notificata il
25/02/2020, importo capitale €. 6.300,00 a titolo di sanzioni messe dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro relative all'anno di imposta 2019, oltre sanzioni e interessi di
mora;
- 2) Avviso di addebito n. 33020170000097389000, presuntivamente notificato il
28/04/2017, importo €. 117,03 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno
2016 ente impositore INPS;
- 3) Avviso di addebito n. 33020170000097490000, presuntivamente notificato il
28/04/2017, importo €. 4.335,08 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno
2016 -2017 ente impositore INPS;



- 4) Avviso di addebito n. 33020170000136213000, presuntivamente notificato il 16/05/2017 importo €. 2.533,75 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ente impositore INPS;
- 5) Avviso di addebito n. 33020170000213037000, notificato il 22/06/2017 importo €. 1143,85 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ente impositore INPS;
- 6) Avviso di addebito n. 33020170000208080000, presuntivamente notificato il 22/06/2017 importo €. 1708.35 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2017 ente impositore INPS;
- 7) Avviso di addebito n. 33020170000214047000, presuntivamente notificato il 22/06/2017 importo €. 5985,42 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 - 2017 ente impositore INPS;
- 8) Avviso di addebito n. 33020170000294616000, presuntivamente notificato il 20/07/2017 importo €. 1531,11 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2017 ente impositore INPS;
- 9) Avviso di addebito n. 33020170000380841000, presuntivamente notificato il 11/08/2017 importo €. 35,30 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ente impositore INPS;
- 10) Avviso di addebito n. 33020170001812738000, presuntivamente notificato il 24/11/2017 importo €. 1225,57 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 -2017 ente impositore INPS;
- 11) Avviso di addebito n. 33020170001972757000, presuntivamente notificato il 30/11/2017 importo €. 394,13 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2017 ente impositore INPS;
- 12) Avviso di addebito n. 33020170002001869000, presuntivamente notificato il 30/11/2017 importo €. 111,74 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ente impositore INPS;



13) Avviso di addebito n. 33020170002014409000, presuntivamente notificato il 30/11/2017 importo €. 570,04 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 -2017 ente impositore INPS;

14) Avviso di addebito n. 33020170002016126000 presuntivamente notificato il 30/11/2017 importo €. 13,45 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016;

15) Avviso di addebito n. 33020170002073138000, presuntivamente notificato il 15/12/2017 importo €. 632,03 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016;

16) Avviso di addebito n. 33020190002884729000, presuntivamente notificato il 14/12/2019 importo €. 3.885,30 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2019;

17) Avviso di addebito n. 33020190003014626000, presuntivamente notificato il 24/12/2019 importo €. 3.942,98 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2018;

18) Avviso di addebito n. 33020200000039821000, notificato presuntivamente il 12/02/2020 importo €. 18.963,59 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2019.

Ha eccepito la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, nonché l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti all'intimazione in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri ed essendo gli atti allegati alla notifica privi di firma digitale; inoltre ha eccepito l'assenza dal Registro INIPEC dell'indirizzo del destinatario.

Si sono costituiti in giudizio l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle Entrate.

L'Istituto ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in ordine alla maggior parte dei titoli impugnati. Entrambe le parti resistenti hanno poi contestato l'ammissibilità del ricorso e, nel merito, la fondatezza della domanda.

All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, L. n. 77 del 17.07.2020, di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020



n. 34, il giudice ha deciso la causa sulle conclusioni scritte rassegnate in via telematica dalle parti.

In via preliminare, si osserva che la cartella di pagamento n. 03020200000315489001, notificata dal concessionario della riscossione il 25.02.2020, afferisce a sanzioni emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro il quale non risulta, tuttavia, citato a giudizio.

Poiché la società opponente non ha convenuto in giudizio l'Ispettorato quale ente creditore della sanzione sottesa alla cartella impugnata ed avendo, per contro, eccepito la omessa notifica della suddetta cartella esattoriale, nonché la prescrizione del credito ivi riportato, il ricorso va rigettato in parte qua per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la parziale incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 443, co. 3, c.p.c..

Dei titoli impugnati, infatti, soltanto gli avvisi di addebito n. 33020170002073138000 e n. 33020190003014626000 ineriscono al recupero di contributi dovuti alla gestione separata dell'INPS di Catanzaro.

I restanti avvisi di addebito non riguardano la contribuzione dovuta alla gestione aziende con lavoratori dipendenti dell'INPS - Sede di Catanzaro. In particolare, detti avvisi riguardano il recupero dei contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti dell'INPS di Cosenza (MATRICOLA INPS 2507814841, avvisi n. 330201700000097389000, n. 330201700000097490000, n. 33020170000213037000, n. 33020170000380841000, n. 33020170002016126000, n. 33020190002884729000 e n. 33020200000039821000), dell'INPS di Lamezia Terme (MATRICOLA INPS 22008046882, avvisi n. 330201700000136213000, n. 33020170000208080000, n. 33020170000294616000, n. 33020170001972757000 e n. 33020170002001869000), dell'INPS di Potenza (MATRICOLA INPS 6405297553, avviso n. 33020170000214047000) e dell'INPS di Vibo Valentia (MATRICOLA INPS 2207877874, avvisi n. 33020170001812738000 e n. 33020170002014409000).



Giova precisare che, ai sensi dell'art. 444, co. 3, c.p.c., per ufficio dell'ente si intende il luogo in cui è sorta l'obbligazione previdenziale e si trova l'ufficio periferico presso il quale l'azienda sia iscritta e che è legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento ed a restituirne l'eccedenza, sicché, trattandosi nella specie di azione volta ad accertare la fondatezza o meno delle pretese contributive dell'INPS nei confronti della società datrice di lavoro, sono competenti per territorio, rispettivamente, i tribunali di Cosenza, Lamezia Terme, Potenza e Vibo Valentia, in favore dei quali l'intestato tribunale deve declinare la propria competenza territoriale.

Limitando, dunque, l'oggetto del presente giudizio all'esame degli avvisi di addebito n. 33020170002073138000 e n. 33020190003014626000, afferenti al recupero di contributi dovuti alla gestione separata dell'INPS di Catanzaro, si ritiene che l'opposizione sia infondata.

Relativamente alla eccezione di omessa o irrituale notifica dei titoli presupposti, in quanto proveniente da un indirizzo PEC dell'INPS non censito nei Pubblici Registri, si osserva che la Suprema Corte (da ultimo cfr. Ord. Cass. n. 982 del 16.01.2023), pronunciando sulla controversa questione delle notifiche a mezzo PEC provenienti da indirizzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non presenti su pubblici registri, ha reputato che l'assenza dell'indirizzo ADER dai pubblici elenchi non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente. Per i giudici di legittimità, la notifica effettuata dall'ente utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto anche conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. n. 15979 del 2022). Ha precisato la Corte che, d'altronde, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, deve essere interpretato, nei confronti di tutte le parti del



rapporto, avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost., sicché sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (cfr. Cass. n. 11052 del 2018).

Applicando al caso concreto i principi enunciati, deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dell'ente previdenziale dal quale è chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri: una diversa conclusione, da un lato, sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost. e, dall'altro, non valorizzerebbe opportunamente la circostanza che l'odierno contribuente non ha addotto alcun motivo per il quale sarebbe stato leso in concreto il suo diritto di difesa. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non deve tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma deve garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Tale pregiudizio deve essere però in concreto avvenuto e deve essere dimostrato da chi lo invoca, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa, o altro pregiudizio per la decisione di merito. Nella specie, l'opponente non ha neppure evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica dell'avviso da parte dell'INPS proveniente, non dall'indirizzo telematico ufficiale corrispondente al domicilio digitale dell'ente presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale però appare evidente, *ictu oculi*, la provenienza dallo stesso ente previdenziale (INPS).

Parimenti, va disattesa l'eccezione attorea per la quale gli avvisi di addebito non sarebbero stati notificati al domicilio digitale della società risultante dai pubblici registri. Al riguardo, parte opponente deduce che il domicilio digitale presso cui gli



atti sono stati notificati non era presente, al momento della notifica, nei pubblici registri.

Premesso che gli avvisi di addebito in questione venivano notificati all'indirizzo PEC dell'opponente "elleduegi@pec.it" che risulta, attualmente, iscritto nel registro INIPEC (cfr. stralcio registro INIPEC prodotto dall'INPS), l'opponente eccepisce che l'INPS ha allegato un estratto del registro INIPEC datato 22.12.2023, che varrebbe a dimostrare che, oggi, il suddetto indirizzo PEC è inserito nel registro INIPEC, ma non che lo era al momento della notifica dei titoli.

Senonché, l'opponente non offre alcun elemento a supporto della sua allegazione, atteso che, da un lato, non indica il proprio diverso domicilio digitale inserito nei Pubblici Registri presso il quale la notifica avrebbe dovuto allora essere eseguita e, dall'altro, non prova di aver richiesto (ed ottenuto) l'inserimento dell'indirizzo digitale "elleduegi@pec.it" nel Pubblico Registro in epoca successiva alla notifica degli avvisi in questione da parte dell'INPS.

Si aggiunga che, in relazione (anche) agli avvisi di addebito elencati ai superiori nn. 15 e 17, l'INPS ha dichiarato che l'opponente ha eseguito versamenti parziali nelle mani del concessionario (come da documentazione interna dell'Istituto allegata in atti), il che lascia presupporre che la notifica a mezzo PEC di tali atti abbia raggiunto il suo scopo, portando a conoscenza del contribuente le pretese dell'Istituto, senza che residuino incertezze in ordine alla provenienza dei titoli ed al loro oggetto (cfr. Cass. civ. sez. un. 28.09.2018 n. 23620: "*L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale*").

Neppure ha pregio l'eccezione di nullità ed inesistenza della notifica degli atti opposti poiché privi di firma digitale.

In materia, la giurisprudenza ha affermato la non necessità della firma digitale, tanto nel caso in cui la cartella sia la scansione di atto in origine cartaceo, quanto nella diversa ipotesi in cui l'atto da notificare, da parte dell'ente incaricato della riscossione, sia nativo digitale.



Per la prima ipotesi, in particolare, è stato evidenziato che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948 del 2019). L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, o dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 3, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. Inoltre, la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento e/o dell'intimazione può pertanto avvenire "indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato *informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale")*, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")".

Nel caso di atto nativo digitale, invece, è stato precisato che l'atto oggetto della notifica, allegato al messaggio di posta elettronica certificata, è esso stesso l'originale, generato in via informatica dall'Agente della Riscossione, non già la fotocopione di un documento analogico. Esso, dunque, è un file nativo PDF, di cui non esiste altra copia, digitale o analogica. Di conseguenza, non deve essere firmato digitalmente, né è necessaria alcuna attestazione di conformità. D'altra parte, neppure per la cartella esattoriale in formato cartaceo è prescritta la sottoscrizione da parte del funzionario, essendo sufficiente, a tutela del contribuente, che sia possibile individuare con certezza l'autorità che l'ha emessa. La cartella di pagamento, inoltre, è un atto a forma vincolata, e dev'essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, come prevede l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Né l'art. 25, né i modelli da esso menzionati prescrivono la sottoscrizione



della cartella, bensì prevedono unicamente la stampigliatura della denominazione della società o dell'ente cui è dato incarico di riscuotere, per consentire al contribuente l'individuazione della provenienza del documento. Inoltre, l'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 prevede che gli atti amministrativi, predisposti mediante sistemi informatici, siano validi allorché la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, che, in realtà, è contenuta nel documento oggi in esame (Corte appello Perugia sez. lav., 28/02/2022, n.43).

Acclarata la rituale notifica al destinatario degli avvisi di addebito in parola, i titoli suddetti sono divenuti definitivi ed irretrattabili, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dall'art 24, quinto comma, D. Lgs. 46/1999 e ciò determina l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Ne deriva che è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti.

L'unica opposizione valutabile nell'odierno procedimento è allora quella (all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto di credito eccepita dall'interessato.

Ma, contrariamente all'assunto attoreo, la prescrizione non risulta maturata, atteso che tra la notifica all'opponente degli avvisi di addebito in questione (l'avviso di addebito n. 33020170002073138000 è stato notificato il 15.12.2017 e l'avviso di addebito n. 33020190003014626000 in data 24.12.2019) e quella dell'impugnato atto di intimazione di pagamento, avvenuta il 18.10.2022, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati. D'altronde, quanto alla esistenza ed esigibilità di tali crediti, va considerato altresì il periodo di sospensione legale della prescrizione per complessivi giorni 311, ai sensi degli artt. 37 D. L. n. 18/2020 e 11 D. L. n. 183/2020 (secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi nei periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni), sicché, a maggior ragione, non risulta decorso un



quinquennio tra la notifica di siffatti titoli e quella dell'impugnata intimazione di pagamento.

Pertanto, i crediti riportati negli avvisi di addebito nn. 33020170002073138000 e 33020190003014626000 devono ritenersi accertati quanto ad esistenza (attesa la mancata opposizione al titolo esecutivo) ed esigibilità (non risultando essi estinti per prescrizione).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) dichiara la propria incompetenza territoriale, dovendo essere la cognizione devoluta al: Tribunale di Cosenza in relazione agli avvisi n. 330201700000097389000, n. 330201700000097490000, n. 33020170000213037000, n. 33020170000380841000, n. 33020170002016126000, n. 33020190002884729000 e n. 33020200000039821000; Tribunale di Lamezia Terme in relazione agli avvisi n. 330201700000136213000, n. 33020170000208080000, n. 33020170000294616000, n. 33020170001972757000 e n. 33020170002001869000; Tribunale di Potenza quanto all'avviso n. 33020170000214047000; Tribunale di Vibo Valentia in relazione agli avvisi n. 33020170001812738000 e n. 33020170002014409000; per l'effetto, rimette le parti dinanzi ai suddetti tribunali, in funzione di giudice monocratico del lavoro, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;

2) rigetta l'opposizione in relazione agli avvisi di addebito n. 33020170002073138000 e n. 33020190003014626000;

3) condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Catanzaro, 26.01.2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Francesco Aragona

